



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N. 8220/2020 R.G.** promossa da:

**FLEXILOG S.R.L.** (c.f. 03240890164), con gli avv.ti RUFFINI NINO GIORDANO, RUFFINI  
GEMINIO CESARE e STRADIOTTO CARLO

opponente

**contro**

**BANCA IFIS S.P.A.** (c.f. 02505630109), con gli avv.ti CONTI LEOPOLDO e MENGATO  
ANTONELLO

opposta

**CONCLUSIONI**

Conclusioni dell'opponente:

*DICHIARARE incompetenza e carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore di Giudice arbitro nominato dal  
Presidente del Tribunale di Milano come da clausola compromissoria in atti.*

*DICHIARARE carenza di legittimazione passiva di Banca Ifis spa.*

*DICHIARARE nullo e inefficace e, comunque, revocare, il decreto ingiuntivo n. 6602/20 R.G. del 15/09/20 del  
Tribunale di Venezia Giudice Dr. Grisanti (allegato in atti) col quale è stato ingiunto di pagare in forma provvisoriamente  
esecutiva in favore di Banca Ifis la somma di €. 735.577,14 oltre interessi moratori e spese legali, per i motivi di fatto e di*



*diritto meglio esposti in atti;*

*In ogni caso*

*ACCERTARE grave inadempimento di LCT e LCT IGEA Logistics and Jobs srl e per esse della cessionaria Ifis Banca spa al contratto allegato sub 1.*

*ASSOLVERE Flexilog srl da ogni pretesa di pagamento verso Banca Ifis spa come non dovuta.*

*In subordine*

*In denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della pretesa di pagamento azionata da Ifis Banca spa verso Flexilog srl*

*COMPENSARE sino a concorrenza le rispettive ragioni di credito dando atto che Flexilog srl ha già pagato in surroga retribuzioni a favore dei dipendenti di LCT e LCT IGEA Logistics and Jobs srl per € 1.370.324,04 e che esiste pretesa di pagamento di INPS per € 3.515.588,61 + € 2.720.691,05*

*In ogni caso*

*Con vittoria di tutte le spese di lite*

Conclusioni dell'opposta:

*Nel merito, in via principale:*

*Respingere l'interposta opposizione, con integrale conferma del decreto opposto.*

*In stretto subordine:*

*Condannare FLEXILOG S.r.l. al pagamento, in favore della Banca IFIS S.p.a., per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di Euro 735.577,14 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi, come in decreto, o come meglio visto, dal dovuto al saldo effettivo.*

*In via istruttoria:*

*Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con la memoria a prova diretta, e pertanto i seguenti:*

*prova per testi sui seguenti capitoli:*

*1) Vero è che il giorno 13 marzo 2018, presa visione del riconoscimento cessione crediti futuri (doc. 9 del fascicolo monitorio, da rammostrarsi al teste) ho preso contatto telefonico con l'ufficio amministrativo di Flexilog, ivi conferendo con la Sig.ra*



Buttironi, chiedendo a chi appartenesse la firma che si legge in calce al predetto documento, sovrapposta al timbro "Flexilog S.r.l.".

2) Vero è che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo che precede, la Sig.ra Buttironi mi comunicò che la firma era stata apposta dal Sig. Maurizio Rolando, procuratore della società, il quale avrebbe sottoscritto anche tutti i riconoscimenti successivi.

Per mero tuziorismo, attesa la mancanza di contestazione circa le modalità di ricezione, da parte della banca, dei documenti "Riconoscimento" versati in atti, si insta per l'ammissione dei seguenti ulteriori capitoli di prova per testi:

3) Vero è che il documento "Riconoscimento" prodotto quale doc. 10 del fascicolo monitorio (riprodotto quale doc. 84 del fascicolo fase di merito) è pervenuto alla banca unitamente alla pec prodotta quale doc. 83 del fascicolo fase di merito (documento da rammostrarsi al teste)

4) Vero è che il documento "Riconoscimento" prodotto quale doc. 11 del fascicolo monitorio (ri prodotto quale doc. 86 del fascicolo fase di merito) è pervenuto alla banca unitamente alla mail prodotta quale doc. 85 del fascicolo (documenti da rammostrarsi al teste).

5) Dica il teste se i documenti "Riconoscimento" enumerati sub. docc. 84 e 86 siano pervenuti alla banca anche in originale cartaceo.

Si indica a teste, su tutti i capitoli, la seguente: Luisa Rossato, presso Banca IFIS S.p.a., sede di Mestre; sul capitolo 5, anche Stefania Ledda e Roberta Melis, presso Banca IFIS S.p.a. filiale di Cagliari

Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Si insta, affinché all'esito della prova per testi, venga ordinato a Flexilog, ex art. 210 c.p.c., di depositare gli originali cartacei dei documenti 84 e 86 del fascicolo IFIS, fase di merito (già docc. 10 e 11 fascicolo fase monitoria), la cui sottoscrizione si attribuisce al Sig. Maurizio Rolando, procuratore di Flexilog. Si precisa che l'istanza è ammissibile e rilevante ai fini di causa; ammissibile, riguardando documenti specificamente indicati, di cui è certa l'esistenza, rilevante in quanto costituente l'unico mezzo atto a consentire l'acquisizione al processo degli originali cartacei, indispensabili al fine di eseguire la perizia grafologica di cui infra.

Istanza di verifica:



*In esito all'acquisizione degli originali dei documenti 84 e 86 del fascicolo IFIS, la cui sottoscrizione si attribuisce al Sig. Maurizio Rolando, disporsi CTU grafologica sulle firme in calce ai predetti documenti indicandosi a scrittura di comparizione la carta d'identità e la patente di guida del predetto Sig. Rolando, previo ordine al terzo, Sig. Rolando Maurizio Maria, nato a Milano, il 19.01.1950, ivi residente, Viale Lazio 8, C.F. RLNMZM50A19F205P, di esibire i predetti documenti.*

*Con vittoria di spese e compenso professionale.*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con decreto in data 15.9.20 l'intestato Tribunale ingiungeva a Flexilog s.r.l. il pagamento, in favore di Banca Ifis s.p.a., senza dilazione, della somma di € 735.577,14, oltre ad interessi e spese monitorie, per il mancato pagamento di fatture emesse dalla LCT Igea Logistics and Jobs s.r.l., a fronte di prestazioni rese in favore dell'ingiunta, i cui crediti sono stati ceduti alla banca in forza di un contratto di *factoring*.

Con atto di citazione notificato in data 4.11.20 Flexilog proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo, a motivi, il difetto di giurisdizione in virtù di clausola compromissoria pattuita nel contratto intercorso con LCT, l'incapacità dei crediti della subappaltatrice LCT, la non debenza delle somme sottese alle fatture azionate attesa l'esistenza di controcrediti in capo a Flexilog derivanti dai danni cagionati dalla subappaltatrice LCT alle merci ed attrezzature in custodia e dalle somme pagate (o da pagare) dall'opponente, in surroga, ai dipendenti della subappaltatrice per debiti retributivi e contributivi della predetta.

L'opponente, inoltre, disconosceva le dichiarazioni ricognitive del debito sotteso alle fatture cedute, allegate dalla banca con il ricorso monitorio.

L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.

La banca, in particolare, eccepiva l'inopponibilità della clausola compromissoria e della clausola di incapacità dei crediti, pattuite nel contratto intercorso tra cedente e ceduta, il legittimo affidamento riposto dalla cessionaria sulla validità delle dichiarazioni ricognitive con valore confessorio, provenienti dall'indirizzo pec della ceduta, la mancanza di prova delle pretese ragioni di controcredito nei confronti



della cedente e, comunque, l'inopponibilità alla cessionaria di fatti estintivi/impeditivi successi alla notizia della cessione.

Sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e scambiate tra le parti le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.23 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.

Appare assorbente l'eccezione di compromesso sollevata dall'opponente.

L'art. 19 del contratto intercorso tra Flexilog e LCT (all. 1 opponente) prevede espressamente la devoluzione ad un arbitro di ogni controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine al contratto.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il debitore ceduto possa validamente opporre al cessionario la clausola compromissoria pattuita con il cedente: *“In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto (nella specie, cessione di credito connessa con precedente contratto di subappalto), nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; viceversa, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo”* (così, testualmente, Cass. 29261/11; in senso conforme Cass. 6809/07; Cass. 24681/06).

L'opposta assume che la clausola compromissoria non sarebbe stata validamente pattuita in quanto, nel caso, la doppia sottoscrizione apposta in calce al contratto, ex art. 1341 c.c., richiama cumulativamente tutte le clausole vessatorie, di tal che, come precisato in giurisprudenza, non potrebbe ritenersi soddisfatta l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. (in tal senso Cass. n. 2206/16).

Tale clausola, dunque, non opponibile alla cedente, non lo sarebbe neanche alla cessionaria.

Il principio richiamato è condivisibile ma non sembra poter assumere rilievo nel caso, dove, a ben vedere, la doppia sottoscrizione della clausola vessatoria non risulta necessaria.



Come precisato in giurisprudenza, la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie non è necessaria laddove le stesse, ancorché contenute in un contratto predisposto da una sola delle parti, risultino frutto di specifica trattativa individuale e dunque non risultino oggetto di approvazione per mera adesione (così, tra le molte, Cass. 7607/15; 8143/12; 11757/06).

La prova della trattativa intercorsa incombe, qualora sia contestata l'efficacia della clausola, sulla parte che intende avvalersene e, nel caso, tale prova emerge *ex actis* dall'art. 17 del contratto nel quale si specifica: *“le parti danno atto che il presente contratto è stato redatto in tutte le sue clausole con la reciproca collaborazione e pertanto esso costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute in merito al suo oggetto ed agli adempimenti tutti. Tutte le clausole del presente contratto sono state oggetto di trattativa tra le parti che dichiarano di espressamente e specificamente accettarle una ad una”*.

Tale dichiarazione, lungi dal costituire clausola contrattuale (non contenendo alcun accordo in merito al regolamento negoziale) abbisognevole di efficace doppia sottoscrizione, costituisce riconoscimento confessorio della specifica trattativa intercorsa tra le parti in ordine a tutte le pattuizioni.

Riconoscimento che consente di superare ogni indizio asseritamente contrario allo svolgimento di una trattativa, quale lo speculare contratto concluso da Flexilog con altro subappaltatore (all. 2 opponente), All'accoglimento dell'eccezione di arbitrato consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la remissione della controversia al giudizio dell'arbitro unico, come contrattualmente pattuito.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, come integrato dal d.m. 147/22.

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:

- dichiara l'incompetenza dell'Ufficio adito in favore dell'arbitro unico
- revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 18.000,00 per compensi, € 843,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali



nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Venezia, 27 luglio 2023

Il Giudice

dott. Paolo Filippone

Arbitrato in Italia

